

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1992)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1962

Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità
aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso a precisare (articolo 1) che le agevolazioni concesse con la legge 10 febbraio 1953, n. 59, agli Enti ed Istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede in Italia ed all'estero, per le liberalità a loro favore, quando lo scopo specifico della liberalità stessa sia di beneficenza, istruzione od educazione e sussista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'Istituto straniero appartiene, sono applicabili anche agli Stati esteri.

La proposta norma si basa su due motivi, l'uno di ordine politico, l'altro di ordine giuridico.

Sotto il primo profilo, va rilevato che, in conseguenza dei ravvicinati rapporti internazionali, si manifesta con più frequenza la necessità di stipulare con Stati esteri convenzioni aventi per oggetto liberalità determinate dagli scopi previsti dalla sopra citata legge n. 59, che ha esteso agli Istituti stranieri le agevolazioni tributarie previste dal regio decreto 9 aprile 1925, numero 380, e dall'articolo 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206, per le liberalità disposte a favore di Enti ed Istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati e da fondarsi quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione.

Sotto l'aspetto giuridico la norma proposta si appalesa necessaria per porre fine alle controversie insorte circa i limiti di applicazione della richiamata legge n. 59 del 1953 che, pur concedendo l'esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecaria e dalla imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario ad Enti ed Istituti stranieri, legalmente riconosciuti fondati o da fondarsi, non menziona esplicitamente gli Stati — quali possibili Enti beneficiari — che sono Enti originari e con fini generali rispetto agli Enti ed Istituti indicati nella legge del 1953, i quali, invece, hanno fini determinati e specifici.

L'articolo 2 contiene disposizioni transitorie, in virtù delle quali la norma sarà applicabile alle liberalità anteriori all'entrata in vigore della legge, per le quali non siano state già pagate le imposte.

Trattandosi di legge interpretativa, in base alla quale non vengono introdotte nuove agevolazioni fiscali, ma si delimita soltanto in modo più approfondito la sfera di applicazione di benefici già riconosciuti da norme in vigore, si prescinde dall'indicazione di mezzi compensativi in dipendenza delle agevolazioni riconosciute agli Stati esteri nel campo di cui trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e quelle del terzo e quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, risultante dalla modifica apportata con l'articolo 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206, già estese agli Istituti stranieri legalmente riconosciuti con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, si applicano agli Stati esteri, a condizione che lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione e sussista reciprocità di trattamento con lo Stato interessato.

Art. 2.

La presente legge si applica anche alle liberalità anteriori alla sua entrata in vigore, per le quali non siano state già pagate le imposte relative.